

Citta' metropolitana di Torino

**Concessione di derivazione d'acqua dal T. Viana in Comune di Forno canavese ad uso energetico, assentita a Raienergy s.r.l.**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5289 del 1/12/2020:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

**DETERMINA**

1. di assentire a Raienergy S.r.l. - C.F./P.IVA 11334030019 - con sede legale in Forno Canavese, Frazione Marietti 10, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Viana in Comune di Forno Canavese se in misura di litri/sec massimi 400 e medi 68 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 146,27 la potenza nominale media di kW 97,57 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare sottoscritto in data 30/11/2020 rep. n. 80, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

7. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 30/11/2020

"(... omissis ...)

#### Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, condizioni ambientali e gli adempimenti inseriti nel Determina Dirigenziale della Città metropolitana di Torino n. 720 del 27/02/2020 e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione. Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con Arpa Piemonte avendo cura di fornire, volta per volta, le dovute comunicazioni ad Arpa e agli altri Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte, nel rispetto delle indicazioni di merito fornite da ARPA Piemonte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi siano essi rivolti all'uso potabile, all'uso domestico e industriale. In tal senso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la piena tutela delle utenze esistenti. Prima dell'inizio dei lavori il responsabile incaricato dovrà mettersi in contatto altresì con i referenti della Comunità di Utenti Sig. Sava Antonino e con il Consorzio Acquedotto Industriale per condividere nei dettagli accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro con possibili ricadute sulle rispettive utenze di competenza. In particolare sono state acquisite agli atti due specifiche convenzioni di corso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 per le rispettive utenze. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nelle suddette convenzioni può costituire motivo di decadenza della concessione. Qualora risultasse necessario e previa l'acquisizione di tutti i richiesti atti di assenso, in funzione delle possibili variazioni di portata da destinare alle utenze esistenti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria di rinnovo in corso, il concessionario è tenuto ad adeguare le installazioni di cui al progetto citato all'art. 4 al fine di consentire il corretto e pieno approvvigionamento idrico alle utenze medesime senza poter vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di connessa accertata riduzione delle disponibilità.

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione. Durante l'esecuzione degli

interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del T. Viana e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque: inoltre è fatto divieto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo. Il concessionario è altresì tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Viana, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

#### Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 60 l/s (DMV base) oltre alla modulazione del 20% di tipo A.

L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di indicare le modalità con le quali saranno resi disponibili all'Autorità concedente i risultati delle rilevazioni.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e

applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) ovvero dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale/Deflusso Ecologico, nonché delle eventuali evoluzioni normative. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori o differenti obblighi inerenti l'applicazione del DMV modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

(... omissis ...)"